MISURE URGENTI IN MATERIA DI IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DI ACCISE

Art. 2

Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali

Per l'anno 2000 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'orimulsion nonche' sugli oli emulsionati di cui all'articolo 3 del presente decreto occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005.

Versione in vigore dal 1 dicembre 2000, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise
Estremi	Decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-imposta-sui-redditi-delle-persone/art-2-sospensione-dell-aumento-annuale-delle-aliquote-di-accisa-sugli-oli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it